

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4391**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALMIRANTE, DE MARZIO, PALUMBO, LO PORTO, MACALUSO ANTONINO, MARINO, NICOSIA, ABELLI, ALFANO, ALOI, BAGHINO, BOLLATI, BORROMEO D'ADDA, BUTTAFUOCO, CALABRO', CARADONNA, CERULLO, CHIACCHIO, COTECCHIA, COVELLI, DAL SASSO, d'AQUINO, DELFINO, de MICIELI VITTURI, de VIDOVICH, di NARDO, FRANCHI, GALASSO, GRILLI, GUARRA, LAURO, MANCO, MARCHIO, MARINELLI, MENICACCI, MILIA, NICCOLAI GIUSEPPE, PAZZAGLIA, PETRONIO, PIROLO, RAUTI, ROBERTI, ROMUALDI, SACCUCCI, SANTAGATI, SERVELLO, SPONZIELLO, TARSIA INCURIA, TASSI, TORTORELLA GIUSEPPE, TRANTINO, TREMAGLIA, TRIPODI ANTONINO, TURCHI, VALENSISE

Presentata il 25 marzo 1976

Provvedimenti per accelerare e completare la ricostruzione dei paesi della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968

ONOREVOLI COLLEGHI! — La recente visita della Commissione lavori pubblici ai paesi della valle del Belice colpiti dai terremoti del gennaio 1968 ha evidenziato ingiustificati ritardi nella prevista opera di ricostruzione, soprattutto nell'edilizia abitativa, relativamente alla quale non si è fatto molto per quella a totale carico dello Stato e si è fatto assai poco o quasi nulla per quella che avrebbe dovuto essere realizzata dai privati con il contributo dello Stato.

Di contro sono state realizzate opere di urbanizzazione primaria a volte eccedenti le necessità contingenti con la conseguenza che, ad otto anni di distanza dal sisma, la popolazione del Belice continua a vivere, in stato di grave disagio, nelle baracche che, con l'andare del tempo e prive di manutenzione, almeno negli ultimi due anni, sono ormai divenute inabitabili.

Ne è derivato che il passare degli anni ha aumentato e non diminuito lo stato di

disagio in cui la popolazione a causa del sisma è venuta a trovarsi, e ciò nonostante che siano state spese le rilevanti somme che il Parlamento aveva saggiamente messo a disposizione.

Allo stato, per quanto finora è stato fatto, si possono notare nella zona opere stradali di rilevante valore, fabbricati per centri civici e per altri usi, del tutto inutilizzati e allo stato inutilizzabili, mentre l'edilizia abitativa è quasi del tutto assente.

Le carenze rilevate ed alle quali si è fatto cenno, impongono ulteriori provvidenze economiche ma anche l'adozione di misure nuove atte ad eliminare gli inconvenienti verificatisi, assicurando un accorto impiego del denaro pubblico, evitando non solo eventuali illeciti ma anche il danno di un comune a favore di altro.

È per questo che con la presente proposta di legge, mentre si provvede a destinare le somme occorrenti per la realizzazione delle opere pubbliche indispensabili e per l'edilizia abitativa a ciascun comune del Belice, secondo i bisogni di ciascuno, si prevede anche la soppressione dell'Ispettorato delle zone terremotate che non ha dato buona prova di funzionamento, anche per le eccessive competenze ad esso attribuite, restituendo le funzioni ai singoli uffici del genio civile controllati dal provveditorato alle opere pubbliche della regione,

i quali dovranno operare di intesa con i comuni interessati.

Si è poi constatato che dei 25.000 posti di lavoro che avrebbero dovuto essere istituiti nella zona ai sensi dell'articolo 59 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, non ne è stato realizzato nemmeno uno, sì che la prevista ripresa economico-sociale della valle del Belice ad otto anni di distanza non è neppure accennata. Di qui la necessità di provvedervi sia per non deludere la giusta aspettativa delle popolazioni e sia per il compimento di un evidente dovere dello Stato.

Si ritiene, inoltre, di prendere in particolare considerazione la situazione degli altri sei paesi del Belice: Corleone, Giuliana, Chiusa Sclafani, Campoforito, Bisacquino e Roccamena, compresi nei 131 comuni danneggiati, che per le rilevanti distruzioni subite, non si distanziano molto dai 14 comuni a totale o parziale trasferimento, ed in alcuni dei quali la gente continua a vivere in baracca.

Rassegniamo, perciò, alla vostra coscienza ed alla vostra sensibilità la presente proposta di legge nella convinzione di assolvere all'elementare dovere di solidarietà verso gli abitanti del Belice ai quali non si possono chiedere sacrifici maggiori di quelli che hanno sofferto e stanno soffrendo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo unico della legge 6 giugno 1975, n. 206, è sostituito dal seguente:

« Il primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, modificato dall'articolo 16 della legge 29 luglio 1968, n. 858, e dall'articolo 34 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sostituito dall'articolo 17 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito nella legge 30 luglio 1971, n. 491, sostituito dall'articolo 5 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni, nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è sostituito dal seguente:

” Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire 800.000 milioni che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di 13.615 milioni per l'anno finanziario 1968, di lire 31.000 milioni per l'anno 1969, di lire 71.890 milioni per l'anno 1970, di lire 16.535 milioni per l'anno 1971, di lire 10.705 milioni per l'anno 1972, di lire 19.905 milioni per l'anno 1973, di lire 19.000 milioni per l'anno 1974, di lire 35.000 milioni per l'anno 1975, di lire 150.000 milioni per l'anno 1976, di lire 160.000 milioni per l'anno 1977, di lire 121.000 milioni per l'anno 1978, di lire 100.000 milioni per l'anno 1979 e di lire 51.350 milioni per l'anno 1980.

Al maggiore onere di lire 100.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1976 si provvede con corrispondenti riduzioni dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Per lo stesso anno il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ” ».

ART. 2.

Le somme stanziato per gli anni 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, sono destinate alla ricostruzione per lire 36.000 milioni nel comune di Menfi, per lire 14.000 milioni nel comune di Sambuca, per lire 30.000 milioni nel comune di Santa Margherita Belice, per lire 40.000 milioni nel comune di Contessa

Entellina, per lire 25.000 milioni nel comune di Calatafimi, per lire 50.000 milioni nel comune di Gibellina, per lire 40.000 milioni nel comune di Partanna, per lire 25.000 milioni nel comune di Poggioreale, per lire 32.000 milioni nel comune di Montevago, per lire 35.000 milioni nel comune di Salaparuta, per lire 43.000 milioni nel comune di Salemi, per lire 26.000 milioni nel comune di Santa Ninfa, per lire 12.000 milioni nel comune di Vita, per lire 9.000 milioni nel comune di Corleone, per lire 3.000 milioni nel comune di Giuliana, per lire 6.000 milioni nel comune di Campofiorito, per lire 3.000 milioni nel comune di Bisacquino, per lire 10.000 milioni nel comune di Roccamena.

La rimanente somma di lire 25.850 milioni sarà impiegata dal Ministero dei lavori pubblici per opere di interesse generale dei 20 comuni sopraindicati, per far fronte ad eventuali incrementi dei costi delle opere a carico dello Stato, per spese generali comunque attinenti alla ricostruzione ed alla ripresa economica della valle del Belice.

ART. 3.

L'articolo 10 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, è sostituito dal seguente:

« I limiti massimi dei contributi previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, indicati nel primo, nel secondo, nel terzo comma dell'articolo medesimo sono elevati, per i proprietari che alla data del 1° ottobre 1975 non abbiano iniziato i lavori, rispettivamente a 10 milioni, 11 milioni e 12 milioni.

Il limite di spesa ammissibile indicato nell'articolo 13-*sexies* del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è elevato a lire 16 milioni ».

ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 13-*sexies* della legge 15 aprile 1973, n. 94, è sostituito con il seguente:

« Provvedendo al finanziamento della detta anticipazione, per la parte di spesa eccedente il contributo fino ad un massimo di spesa ammissibile di 16 milioni mediante mutui ammortizzabili in venticinque anni,

con facoltà di estinzione anticipata, da concedersi agli istituti di credito fondiario anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie.

I mutui non possono gravare sui mutuatari per interessi, diritti, commissioni, oneri fiscali e vari nonché spese accessorie, in misura superiore all'1,50 per cento annuo, oltre il rimborso del capitale e sono da perfezionare, mediante stipulazione del contratto definitivo di mutuo, nel corso dell'esecuzione dei lavori quando risulti già corrisposto l'80 per cento del contributo concesso.

Allo scopo di porre gli istituti predetti in condizione di limitare ai sensi del comma precedente, l'onere totale a carico dei mutuatari, il competente ufficio del Genio civile corrisponde semestralmente agli istituti stessi, un contributo pari alla differenza tra l'effettivo costo dell'operazione, ivi compresa la provvigione per la perdita relativa al collocamento delle cartelle e l'onere assunto dai mutuatari.

Ai fini della determinazione del costo effettivo dell'operazione di mutuo e per quanto non espressamente previsto nella presente legge si applicano le disposizioni del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, numero 1179.

Per la concessione a cura del Ministero dei lavori pubblici, dei contributi di cui al presente articolo è autorizzato il limite di impegno di lire 3.777 milioni.

Al pagamento delle annualità dei contributi previsti dal presente articolo si provvede, fino all'esercizio finanziario 1978, con gli stanziamenti di cui alla presente legge. A partire dall'anno finanziario 1979, le annualità ancora occorrenti saranno stanziare in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

ART. 5.

Negli abitati ammessi a totale o parziale trasferimento il contributo dello Stato per la ricostruzione di abitati distrutti o gravemente danneggiati è determinato in ragione di 4 milioni a vano legale e le unità immobiliari ricostruite dovranno risultare adeguate alle esigenze del nucleo familiare, nella composizione assunta alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le norme dell'edilizia economica e popolare vigenti.

Le disposizioni del comma precedente si applicano in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi e dei proprietari di cui all'articolo 12 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, anche se iscritti nei ruoli della imposta sui redditi di ricchezza mobile e dell'imposta complementare per l'anno 1967, per la ricostruzione di un solo alloggio utilizzato personalmente o da un prossimo congiunto.

Il Ministro dei lavori pubblici determinerà annualmente, con proprio decreto, l'ammontare del contributo per vano legale per adeguarlo all'incremento di costo, ai sensi della legge 21 giugno 1962, n. 463, sulla base dei rilevamenti effettuati dagli uffici provinciali del Genio civile nell'anno precedente.

ART. 6.

L'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, con sede in Palermo, istituito con l'articolo 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, è soppresso.

Le sue competenze sono restituite agli uffici del Genio civile di Palermo, di Trapani e di Agrigento ciascuno nell'ambito della propria giurisdizione.

Il personale in servizio presso l'Ispettorato sarà trasferito ai predetti uffici del Genio civile ed al Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo in proporzione delle necessità di ciascuno ufficio.

ART. 7.

I contributi statali a favore dei bilanci comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 94, sono concessi anche per gli anni finanziari 1976, 1977, 1978.

A tal fine è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per ciascuno degli anni finanziari 1976, 1977, 1978.

Il Ministro dell'interno è autorizzato a disporre l'anticipazione nella misura dell'80 per cento, salvo conguaglio in sede di liquidazione.

ART. 8.

Nella realizzazione delle opere a carico dello Stato sarà data la precedenza a quelle di urbanizzazione primaria ed alla ricostruzione degli alloggi.

Eguale precedenza sarà data per la ricostruzione degli alloggi dei privati ammessi a contributo.

Per le scelte di priorità e per le progettazioni delle opere pubbliche gli uffici del Genio civile dovranno richiedere il preventivo parere dei comuni interessati che dovranno pronunciarsi con deliberazione del consiglio comunale.

ART. 9.

I termini di cui all'articolo 16 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1978.

ART. 10.

Sulle somme stanziata ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è riservata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1978, la somma di lire 500 milioni per gli interventi di pronto soccorso di competenza del Ministero dei lavori pubblici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1973, n. 94, al fine di curare la manutenzione dei ricoveri provvisori e di tutte le opere occorrenti per l'agibilità e funzionalità dei ricoveri stessi.

ART. 11.

Per le espropriazioni eseguite o da eseguire per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, salva la competenza devoluta al Provveditorato alle opere pubbliche della Sicilia, restano valide le disposizioni dell'articolo 4 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94.

ART. 12.

Per provvedere agli insediamenti di strutture economico-produttive nella zona della valle del Belice colpita dal terremoto del gennaio 1968 in attuazione dell'articolo 59 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è autorizzata la spesa di lire 150.000 milioni che sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali in ragione di lire 50 mila milioni per l'anno finanziario 1976 e lire 100.000 milioni per l'anno finanziario 1977.

Al maggior onere di lire 50.000 milioni derivante dall'applicazione del presente ar-

ticolo nell'anno 1976 si provvede con corrispondenti riduzioni dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali.

Il Ministro delle partecipazioni statali è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 13.

Le disposizioni sull'adempimento del servizio civile in sostituzione di quello militare di leva di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1970, n. 953, e successive modificazioni, prorogate con l'articolo 17 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, sono estese anche ai giovani che dovranno rispondere alla chiamata alle armi negli anni 1976, 1977, 1978.

ART. 14.

L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni, nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è prorogata fino al 31 dicembre 1978.

L'onere relativo è a carico dello Stato e da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in lire 550 milioni per ciascuno degli anni 1976, 1977, 1978.

ART. 15.

Il secondo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, è sostituito dal seguente:

« Per fruire dei benefici di cui all'articolo 11 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e successive proroghe, è sufficiente che gli artigiani e i commercianti risultino iscritti nei rispettivi albi della camera di commercio, industria ed agricoltura e che i coltivatori diretti risultino iscritti negli elenchi della cassa mutua della categoria ».

ART. 16.

Le disposizioni della presente legge e quelle del secondo comma dell'articolo 4 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, si applicano oltre che ai 14 comuni a trasferimento totale o parziale della valle del Belice, anche ai comuni di Corleone, Giuliana, Chiusa Sclafani, Campofiorito, Bisacchino e Roccamena in provincia di Palermo.